

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuata la notifica alla Commissione europea n. 2023/0554/IT – SERV30, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «condivisione di video» sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio.»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti radiofoniche»;

b) al comma 2:

1) le parole: «i concessionari radiofonici opera» sono sostituite dalle seguenti: «l'emittente radiofonica operano»;

2) alle lettere a), b) e c), dopo la parola: «audiovisivo» sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro.»;

c) al comma 3 dopo le parole «I fornitori» sono inserite le seguenti: «e le emittenti».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018» sono soppresse e dopo la parola: «elettroniche» sono aggiunte le seguenti: «, in radiodiffusione o a richiesta»;

2) alla lettera c), le parole: «la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande»;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) “servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio”: un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico»;

4) alla lettera d), dopo la parola: «audiovisivo», sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;

5) alla lettera f), dopo le parole: «via satellite», sono inserite le seguenti: «per trasmissione sia televisive che radiofoniche»;

6) alla lettera i), la parola: «audiovisivo» è soppressa;

7) alla lettera n), le parole: «un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale» sono sostituite dalle seguenti: «un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica» e la parola: «serie» è sostituita dalla seguente: «pluralità»;

8) alla lettera p), le parole: «o radiodiffusione televisiva» sono soppresse;

9) alla lettera s), le parole: «dall'emittente, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «o altro fornitore»;

10) alla lettera z), dopo la parola: «sponsorizzazioni», sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera ss)»;

11) alla lettera dd) le parole: «corrispondenti alle reti di I livello» sono sostituite dalle seguenti: «, su reti di I livello o su reti di II livello»;

12) alla lettera hh), dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera» e al numero 3), dopo la parola: «obblighi», sono inserite le seguenti: «di palinsesto»;

13) dopo la lettera ii) è inserita la seguente:

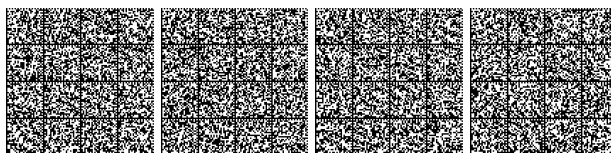
«ii-bis) “fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale”: il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione»;

14) alla lettera ss), dopo le parole: «condivisione di video», sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;

15) dopo la lettera tt) è inserita la seguente: «tt-bis) “spot di televendita”: televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici»;

16) alla lettera vv), dopo la parola «audiovisivi», sono inserite le seguenti: «o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma» sono soppresse;

17) la lettera eee) è sostituita dalla seguente: «eee) “autopromozione”: gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi diretta-



mente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile. Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale.»;

18) Al comma 2, dopo le parole «servizi radiofonici», sono inserite le seguenti: «in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:

a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;

c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;

d) contrasto alle strategie di disinformazione;

e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;

f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;

h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (*cancel culture*).»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.»;

d) il comma 8 è abrogato.

5. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole da: «, stabilendo, comunque» fino a: «ambito locale» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera e):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate»;

2) al numero 3), le parole: «dalle emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a società collegate o controllate»;

3) al numero 5.2), le parole: «il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta» e le parole: «di tenere la» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto alla».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma 2, le parole: «, comunque» sono soppresse.

7. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.».

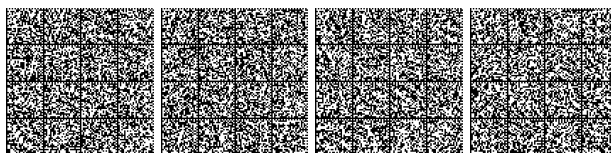
8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radio-diffusione in tecnica digitale.».

9. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). — 1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.».



10. La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri».

11. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è abrogato.

12. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri*). — 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità.

3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

13. La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta».

14. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «assegnate, dal Ministero,» sono inserite le seguenti: «all'operatore di rete radiofonico in onde medie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.».

15. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attività rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66»;

2) le parole da: «da parte di società di capitali» fino a: «responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico»;

3) il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.»;

c) al comma 6, dopo le parole: «cessione di ramo d'azienda» sono inserite le seguenti: «e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione».

16. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;

b) al comma 2, la parola: «anche» è soppressa e la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;

c) al comma 3, la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali» e le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

d) al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «con provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

e) il comma 5 è abrogato.

17. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche operanti nello stesso bacino di utenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché operanti in aree tecniche diverse»;

b) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3»;

c) al comma 7, le parole: «per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e per il tempo massimo indicato al comma 3».

18. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, attraverso i propri organi territoriali»;

2) le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;

3) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva.».

19. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b) la parola: «ex» è sostituita dalla seguente: «prima»;

b) al comma 5, le parole: «del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato».

c) al comma 7:

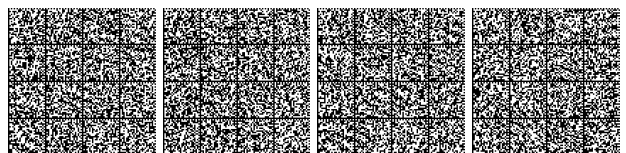
1. le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5»;

2. le parole: «a tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «agli ordini e alle diffide,»;

20. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla



giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.»;

c) al comma 3, le parole: «delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti» e le parole «e di quelle stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e dei criteri stabiliti».

21. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accessibilità alle persone con disabilità»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte.»;

c) al comma 3, le parole: «entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale»;

d) al comma 4, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità»;

e) al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorità, la medesima»;

f) al comma 6, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

22. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «L'operatore predisporre» sono sostituite dalle seguenti:

«L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono» e le parole: «di cui alla prima parte del presente comma» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo.».

23. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.»;

b) al comma 4, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».

24. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «televisive e» sono soppresse.

25. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «audiovisiva» sono aggiunte le seguenti: «e radiofonica»;

b) al comma 5, le parole: «e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorità politica con delega alla famiglia,» e le parole: «i programmi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3»;

c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il Codice di autoregolamentazione è adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.»;

e) al comma 10, le parole da: «Il Ministro dello sviluppo economico» fino a: «l'Autorità delegata all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità delegata per le politiche per la disabilità e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria»;

f) al comma 11, le parole: «delle emittenti radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi media audiovisivi»;

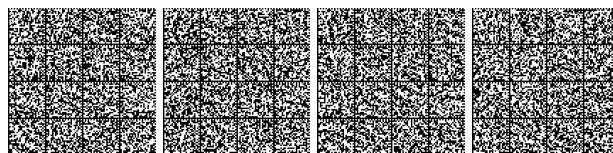
g) al comma 12 le parole: «e radiofonici» sono soppresse.

26. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sentito il Comitato di applicazione» fino alle parole: «effettuate dal medesimo Comitato», sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.»;



d) al comma 4, le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale» e le parole: «Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono soppresse;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.».

27. All'articolo 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «televisive e» sono soppresse e le parole: «e con il Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno».

28. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

29. L'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Disposizioni generali*). — 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.

2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:

a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;

b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.

3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impre-

sa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.

6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per i seguenti fini:

a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;

b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;

c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.

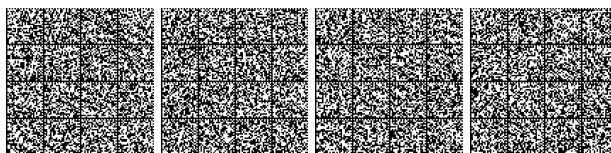
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.

9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.

10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorità l'inizio delle attività o, qualora già esistenti, la loro operatività sul territorio nazionale.

11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.

12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.



13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».

30. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Misure di tutela*). — 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.

2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

3. L'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo di accesso.

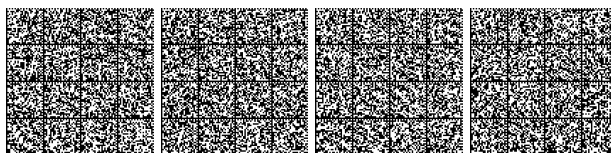
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;

b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;



e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento adottato dall'Autorità.

10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.»

31. All'articolo 43, del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Autorità politica con delega alla famiglia»;

b) al comma 5, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «, ai fornitori di servizi di media radiofonici e».

32. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «e dai fornitori di servizi di media radiofonici».

33. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole: «radiofonici da parte» sono inserite le seguenti: «dei fornitori di servizi di media radiofonici e» e le parole: «emittente radiofonica analogica a carattere comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere comunitario.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «per i fornitori di servizi di media radiofonici e per»;

d) al comma 8, le parole: «delle emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche,»;

e) al comma 9, le parole: «alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche,»;

f) al comma 10, le parole: «televisive pubbliche e private» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati».

34. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «di emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche»;

b) al comma 7, dopo la parola: «altresì» sono inserite le seguenti: «per quanto compatibili in relazione alla specificità del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,».

35. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al comma 5, dopo le parole: «è adottato il criterio delle aree tecniche.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della po-



polazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;

d) al comma 11, primo periodo, le parole: «L'Autorità definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, sentita l'Autorità, definisce»;

e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS.

11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.».

36. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «sponsorizzazioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss),» e le parole: «e radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e di piattaforma di condivisione di video».

37. Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52 (*Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente*). — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 53 (*Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*). — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:

a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e

audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 54 (*Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*). —

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.

2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.

5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione



originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.

7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti

8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorità.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

Art. 55 (*Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta*). — 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.

4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.

5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media

aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.

9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 56 (*Attribuzioni dell'Autorità*). — 1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, non-



ché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione *online* dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero

l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.

6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si dà conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). — 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi.

2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».

38. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 4»;



c) al comma 2, lettera q), le parole: «articolo 32, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31»;

d) al comma 7, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

39. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «fornitori di servizi di media»;

b) al comma 1, lettera r), le parole: «in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.»;

c) al comma 4, le parole: «nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica»;

d) al comma 11, le parole: «o dell'emittente radiofonica, anche digitale» sono sostituite dalle seguenti: «o radiofonici o dell'emittente radiofonica».

40. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

a) «2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radio-diffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.».

41. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 2.

Modificazioni formali al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministero dello sviluppo economico» ovunque ricorrono nel testo sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e le parole:

«Ministro dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;

b) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021:

1) alla lettera a), la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno» e la parola: «sua» è sostituita dalla seguente: «loro»;

2) alla lettera b), la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno» e le parole «Paese terzo, se» sono sostituite dalle seguenti: «Paese terzo se,»

3) alla lettera c) le parole: «, pur avendo» sono sostituite dalla seguente: «ha»; dopo la parola «terzo» è inserita la seguente: «e»;

c) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 208 del 2021 il primo segno di interpunzione «,» è soppresso;

d) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021:

1) alla lettera q), le parole: «al momento scelto» sono sostituite dalle seguenti: «scelto al momento»;

2) alla lettera t), numero 1), le parole: «audiovisivi; ovvero» sono sostituite dalla seguente: «audiovisivi;»;

3) alla lettera v), le parole: «ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «al quale»;

4) alla lettera aa), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali» sono inserite le seguenti:

«su tutte le piattaforme distributive»;

5) alla lettera dd), la parola: «limitrofi» è sostituita dalla seguente: «limitrofe»;

6) alla lettera rr), le parole: «di», «del», «del» e «delle» rispettivamente prima delle parole: «servizi», «nome», «marchio» e «attività» sono soppresse;

e) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021:

1) al comma 1, lettera e):

1.1) al numero 3), le parole: «collegate e controllate» sono sostituite dalle seguenti: «collegate o controllate»;

1.2) al numero 4), dopo la parola: «radiofonici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

1.3) ai numeri 5.1) e 5.2), la parola: «per» è soppressa e le parole: «di adottare» sono sostituite dalla seguente: «adotti»;

f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo la parola:

«radiofonico», è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

g) all'articolo 7 del decreto legislativo n. 208 del 2021:

1) al comma 2, lettera e), la parola: «nazionali» è sostituita dalla seguente: «nazionale»;

2) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «contraddittorio» è soppresso il seguente segno di interpunzione «,» ed è soppressa la parola: «proprie»;

3) al comma 5, le parole: «al diritto» sono sostituite dalle seguenti: «con il diritto»;

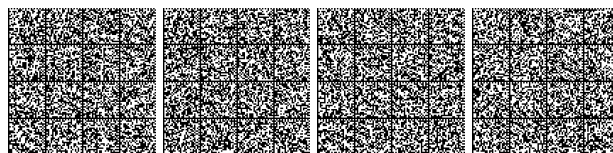
4) al comma 6, dopo la parola: «articolo» è soppresso il seguente segno di interpunzione «,»;

5) al comma 12, lettera a), numero 3), la parola: «nazionali» è sostituita dalla seguente:

«nazionale»;

h) la rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituita dalla seguente: «Funzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

i) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «ambito locale» è soppresso il seguente punto di interpunzione: «,» e la parola: «qualora» è sostituita dalla seguente: «che»;



l) all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola:

«radiofonici» è soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;

m) all'articolo 28 del decreto legislativo n. 208 del 2021:

1. alla rubrica, la parola: «Condizionato» è sostituita dalla seguente: «condizionato»;

2. al comma 1, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta»;

n) all'articolo 31, al comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola «europea» è inserito il seguente punto di interpunzione: «,»;

o) all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la parola: «citata» è soppressa;

p) all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «giornali e periodici» è soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;

q) all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021 le parole: «che è» sono soppresse e la parola: «contemporaneamente» è sostituita dalla seguente: «contestualmente»;

r) all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola: «europee», è soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;

s) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure»;

t) al titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la rubrica «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video» è sostituita con la seguente: «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, di audio o di entrambi».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.

2. L'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è abrogato.

4. Gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, sono abrogati.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

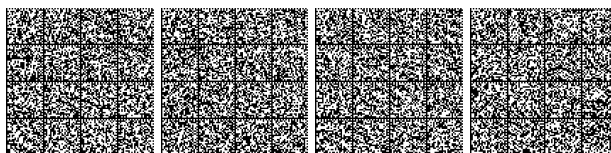
Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo».



vo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;

— La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;

— La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;

— La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 aprile 2010 n. L 95.

— Si riporta l’art. 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea):

«Art. 31 (*Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

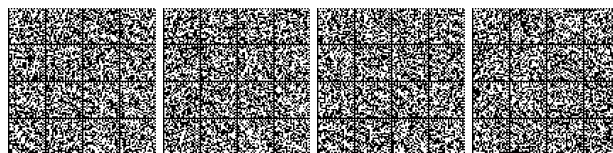
— La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 novembre 2018 n. L 303.;

— La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 dicembre 2018 n. L 321.;

— Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 ottobre 2022 n. L 277.;

— Si riporta l’art. 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:

«Art. 3 (*Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*).



— 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);

e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenza;

f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;

h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;

i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La legge 13 novembre 2023, n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 266 del 14 novembre 2023.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.):

«Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata) — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva competenza)); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 59, 68, 71 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto:

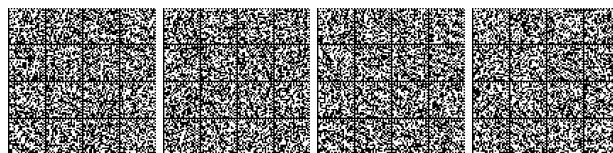
«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio o entrambi, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio;

2. (abrogato)»

«Art. 2 (Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici). — 1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.



2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'emittente radiofonica operano in Italia:

a) quando hanno la loro sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico sono prese nel territorio italiano;

b) quando hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo se, sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

c) quando, ha la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;

e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c), e d), se hanno iniziato in Italia la loro attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

3. I fornitori di servizi di media e le emittenti cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) se in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano, relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.

7. L'Autorità con proprio regolamento istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorità comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.

8. L'Autorità, nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.»

«Art. 3 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;

c) «servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità

essenziale sia la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

c-bis) «servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio»: un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico;

d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, per trasmissione sia televisiva che radiofonica e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

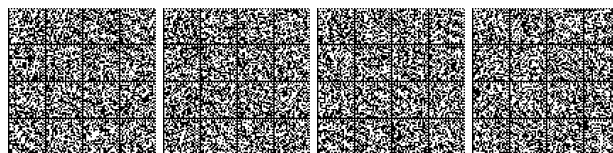
i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media;

l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica, di una pluralità di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;



p) «servizio di media audiovisivo lineare»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi scelto al momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, o altro fornitore;

t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;

2) sono titolari di diritti secondari;

u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni di cui alla lettera ss) e pubblicità online;

aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attività di produzione e diffusione di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;

bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche corrispondenti, su reti di I livello o su reti di II livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi di palinsesto, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

ii-bis) «fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale»: il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;

mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;

nn) «opere europee»:

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: le opere originarie di Stati membri;

1.1) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

1.2) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

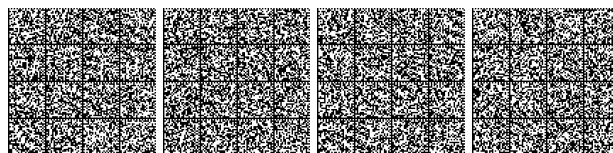
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;



oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, servizi, nome, marchio o attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio o entrambi o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi, al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

tt-bis) «spot di televendita»: *televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici*;

uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;

vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

aaa) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;

ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche;

eee) «autopromozione»: *gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 51 e dell'art. 2359 del codice civile. Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale.*

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radio-diffusione sonora.»

«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale). — 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:

a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;

c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;

d) contrasto alle strategie di disinformazione;

e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;

f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).

2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;

c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.

3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

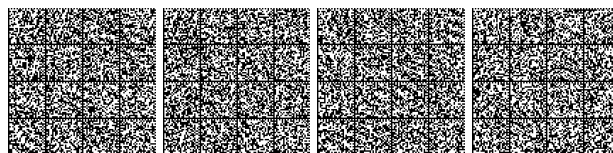
4. Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.

5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle norme vigenti in materia.

6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacità trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.

7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale è riservata una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.

8. (abrogato)»



«Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza). — 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorità con proprio regolamento;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a società collegate o controllate anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, in caso di cessazione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;

5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separate da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

5.1) il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

5.2) il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, è tenuto alla separazione societaria;

f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonché l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

2) quanto previsto dall'art. 59 per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;

h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non può essere rilasciata a società che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.»

«Art. 6 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). — 1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;



c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonché per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.»

«Art. 8 (Funzioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy). — 1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.

2. Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.»

«Art. 13 (Autorizzazione dell'attività di operatore di rete). — 1. L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorità con propri regolamenti.

3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.»

«Art. 22 (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie). — 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, all'operatore di rete radiofonico in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti,

secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.

2. L'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.»

«Art. 24 (Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso). —

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.

2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento

3. Durante il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attività rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'art. 21 del presente testo unico. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.»

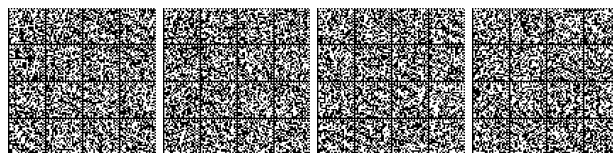
«Art. 25 (Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione). — 1. Il Ministero, attraverso i propri organi territoriali, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

2. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi territoriali, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

3. Gli organi territoriali del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. (abrogato)



6. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.»

«Art. 26 (*Diffusioni di programmi in contemporanea*). — 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, *purché operanti in aree tecniche diverse*, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.

3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), numero 3.

4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.

7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale e per il tempo massimo indicato al comma 3 comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.»

«Art. 27 (*Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi*). — 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, *attraverso i propri organi territoriali*, il quale assegna le frequenze di

funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). *I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva.*»

«Art. 29 (*Disposizioni generali*). — 1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

2. L'Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
- c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
- d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorità titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.

4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale *prima* analogica e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
- d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorità;
- e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai



sensi del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorità o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi 4 e 5. Tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

«Art. 30 (Tutela dei diritti fondamentali). — 1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:

a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale;

b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'art. 5 della direttiva (UE) 2017/541.

2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al comma 1, e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).»

«Art. 31 (Accessibilità alle persone con disabilità). — 1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.

2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte.

3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi con cadenza triennale.

4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibili alle persone con disabilità.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorità, la medesima Autorità, diffida il fornitore responsabile, ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'art. 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).

6. È istituito presso l'Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone con disabilità, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.»

«Art. 33 (Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico). — 1. Il Ministero, sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

2. L'Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.

3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall'Autorità ai sensi del comma 4.

4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità.

5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'art. 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'art. 40.»

«Art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). — 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.

2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità.

4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 2. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.»

«Art. 36 (Comunicati di organi pubblici). — 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analogamente richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti



del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, *contestualmente* comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.»

«Art. 37 (*Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica*). — 1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salvo le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.

2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo di cui all'art. 8, comma 2, e l'Autorità politica con delega alla famiglia, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice di autoregolamentazione è adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'art. 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.

7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radio-televisivi è disciplinato con regolamento del Ministro emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.

10. Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità delegata per le politiche per la disabilità e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee previste dall'art. 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi dai fornitori di servizi di media audiovisivi è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.

12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.»

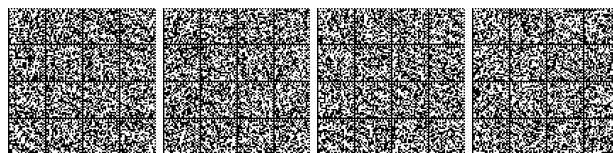
«Art. 38 (*Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori*). — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 37 provvede l'Autorità.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

4. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2 e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicem-



bre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.»

«Art. 39 (Valori dello sport). — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenuti all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, se nominata, con l'Autorità delegata allo sport, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»

«Art. 40 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie). — 1. L'Autorità definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.

2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresì, in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.

3. Resta ferma la facoltà di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia.

4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. L'Autorità svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.

5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.»

«Art. 43 (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). — 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fattu-

rato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;

h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.

2. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c). I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.

3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati dall'art. 44, comma 9.

4. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche, ai fornitori di servizi di media radiofonici e ai servizi dalle stesse forniti, nonché ai fornitori di piattaforme video, secondo specifiche modalità definite dall'Autorità.»

«Art. 44 (Interruzioni pubblicitarie). — 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.



5. La pubblicità televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicità televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.

7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a. non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
- b. non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
- c. non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d. non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
- e. non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrietà;
- f. non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'art. 27, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi di media radiofonici.»

«Art. 45 (Limiti di affollamento). — 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06,00 e le ore 18,00 e nella fascia compresa fra le 18,00 e le 24,00, e il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorità verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorità riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.

3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio

pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei fornitori di servizi di media radiofonici e delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere comunitario.

7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per i fornitori di servizi di media radiofonici e per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.»

«Art. 46 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). — 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere



re specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

4. Le sponsorizzazioni dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.

5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.

6. È vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per quanto compatibili in relazione alla specificità del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.»

«Art. 50 (Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre). —

1. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attività di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;

g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.

5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'art. 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche. Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'art. 23, comma 1, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5-bis. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorità né assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.

7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorità pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilità per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.

9. L'Autorità elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonché, ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.

10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorità, può procedere ad attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.

11. Il Ministero, sentita l'Autorità, definisce il programma di attuazione il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.

11-bis I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS.

11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'art. 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.»

«Art. 51 (Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni). — 1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.

2. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da teledividende, da sponsorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera ss), da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate



direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'art. 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi, *radiofonici e di piattaforma di condivisione di video* a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorità i soggetti, che, anche attraverso società controllate o società collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:

a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o più dei mercati che lo compongono;

b) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguono più del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e più del 25 per cento dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono;

c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorità. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime più recenti pubblicate dall'Autorità ai sensi del comma 2 e, per le società collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

5. L'Autorità, a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dall'attività di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una impresa od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.

6. Qualora l'Autorità, a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni

idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dimissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dimissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorità sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.

7. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo è data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità.

8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
- 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.»

«Art. 59 (Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale). — 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.



2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:

la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

a. un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

b. la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

c. l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

d. la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

e. la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f. la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

g. la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

h. la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 45;

p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

4. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal *Ministro delle imprese e del made in Italy* prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 6.

8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.»

«Art. 61 (Finanziamento del servizio pubblico generale radio-televisivo). — 1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio



1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il *Ministro delle imprese e del made in Italy*, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.»

«Art. 67 (*Sanzioni di competenza dell'Autorità*). — 1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai *fornitori di servizi di media*;

c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;

d) dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 36;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 35;

i) in materia dei divieti di cui all'art. 29, comma 4;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera g);

m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'art. 26;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 49;

p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'art. 32, comma 2;

q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'art. 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'art. 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'art. 39;

r) dai regolamenti dell'Autorità adottati per la disciplina degli eventi di cui all'art. 33.

2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;

g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).

3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo adotti uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

7. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'art. 38.

8. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'art. 51, nonché quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9. Fermo restando il potere dell'Autorità di cui all'art. 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorità applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

10. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 62.

11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.»



«Art. 68 (*Sanzioni di competenza del Ministero*). — 1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.

2. *Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.*

3. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a. perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;

b. dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.

4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.

5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

«Art. 71 (*Norme transitorie e di coordinamento*). — 1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonché delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorità e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera cc), e all'art. 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), e all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'art. 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

5. All'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018»;

b) il comma 6, lettera b), n. 11), è sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale».

5-bis *Per gli anni 2024-2025, per l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'art. 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»*

Note all'art. 2:

— Per il testo degli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 del d. lgs. n. 208 del 2021, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (*Trasmissioni transfrontaliere*). — 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorità spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorità stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.

2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;

c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;

d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'art. 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionale.

3. La sospensione di cui al comma 2 è subordinata alle condizioni seguenti:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha già tenuto, in almeno due occasioni, uno o più dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e);

b) l'Autorità ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c) al fornitore di servizi di media audiovisivi è stata assicurata la possibilità di rappresentare, in contraddittorio le osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorità, secondo le modalità indicate con regolamento dell'Autorità stessa;



d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorità ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d).

5. L'Autorità si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorità fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

6. È fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimediale giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

7. In casi urgenti, è possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purché si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al più presto, a cura dell'Autorità, alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.

9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorità può chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorità.

10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme più rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessità di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme più rigorose.

11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni:

a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato;

b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilità di presentare osservazioni;

c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure così disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.

12. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono:

a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, nonché alle violazioni della dignità umana degli individui;

2) tutela della sanità pubblica;

3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;

4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.

13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorità può ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.»

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Competenze delle regioni*). — 1. (*Omissis*).

2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale che abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

3. (*omissis*)»

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 (*Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*). — 1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche.

3. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.»

— Per il testo dell'art. 31, 35, 37 e 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 32 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32 (*Protezione dei diritti d'autore*). — 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonché delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. (*omissis*)

3. (*omissis*)»

— Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 63 (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.*). — 1 - 4 (*omissis*).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Mi-



nistro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. (omissis)

7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

8-28. (omissis)

Note all'art. 3:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 31 luglio 1997, n. 177;

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 27 dicembre 2006, n. 299;

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 9 dicembre 2021, n. 292, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorità o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'art. 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.

4. L'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.

5. (abrogato).

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.»

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 14 aprile 2003, n. 87.

24G00067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2024.

Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, adotta con proprio decreto provvedimenti amministrativi, conseguenti alle decisioni emanate dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

